



CENTRO SERVIZI PROFESSIONALI®

www.centroserviziprofessionali.org

info@centroserviziprofessionali.net

Città Metropolitana di **VENEZIA** - San Donà di Piave - Via Trieste, 1 - **0421.221269**

UNO STAFF DI PROFESSIONISTI A TUA DISPOSIZIONE

**Commercialisti | Consulenti del Lavoro | Aziendalisti | Fiscalisti | Architetti
Consulenti immobiliari | Avvocati | Esperti Sicurezza sul Lavoro | Medici del Lavoro**

CIRCOLARE PERIODICA **LEGGE DI BILANCIO 2020**

FISCO

1. Nuovi limiti nel regime forfetario ex L. 190/2014

La legge di bilancio 2020 modifica i requisiti di accesso e le cause di esclusione dal regime forfetario di cui alla L. 190/2014.

Le spese per lavoro dipendente sostenute nell'anno precedente devono essere di ammontare complessivamente non superiore a 20.000,00 euro lordi.

Il regime forfetario non può essere applicato dai soggetti che, nell'anno precedente, hanno percepito redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati superiori a 30.000,00 euro.

Tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

Resta confermato il limite di ricavi e compensi che non deve superare, nell'anno precedente, i 65.000,00 euro.

Per i contribuenti in regime forfetario che aderiscono volontariamente alla fatturazione elettronica, il termine di decadenza per l'accertamento (art. 43 co. 1 del DPR 600/73) è ridotto di un anno.

2. Detrazione IRPEF 19% - Modalità di pagamento tracciabile

A decorrere dall'1.1.2020, al fine di beneficiare della detrazione IRPEF del 19% (sono escluse le detrazioni con percentuali diverse) degli oneri indicati nell'art. 15 del TUIR e in altre disposizioni normative, il pagamento deve avvenire mediante:

- bonifico bancario o postale;
- ulteriori sistemi "tracciabili", diversi da quello in contanti, previsti dall'art. 23 del DLgs. 241/97, tra cui carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

La disposizione **non** si applica:

- alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici;
- alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN.

3. Detrazioni IRPEF 19% - Parametrazione al reddito complessivo

Dall'1.1.2020, salvo alcune eccezioni, le detrazioni previste dall'art. 15 del TUIR (sono escluse le detrazioni spettanti ai sensi di altre disposizioni) spettano:

- per l'intero importo della spesa sostenuta nel caso in cui il reddito complessivo non ecceda i 120.000,00 euro;
- per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000,00 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000,00 euro, qualora il reddito complessivo superi i 120.000,00 euro.

Se il reddito complessivo supera i 240.000,00 euro le detrazioni non spettano.

Rientrano nei nuovi limiti, ad esempio, le detrazioni relative a: spese veterinarie; spese universitarie; spese per la pratica sportiva dei ragazzi.

Sono esclusi dalla parametrizzazione (la detrazione compete, quindi, per l'intero importo a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo):

- gli oneri di cui al co. 1 lett. a) e b) e co. 1-ter dell'art. 15 del TUIR (interessi passivi su prestiti e mutui agrari, interessi passivi di mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale ed interessi per mutui ipotecari per la costruzione e ristrutturazione dell'abitazione principale);
- le spese sanitarie di cui al co. 1 lett. c) dell'art. 15 del TUIR.

4. Compensazioni di crediti fino a 5.000 euro

L'articolo 3, commi da 1 a 3, del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha introdotto alcune novità in relazione alle modalità e alle procedure da seguire per la presentazione dei modelli F24 che contengono compensazioni superiori a 5.000 euro.

Sono soggette all'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione (o dell'istanza) da cui emerge il credito le compensazioni identificate dai codici classificati nelle categorie:

a) imposte sostitutive; b) imposte sui redditi e addizionali; c) IRAP; d) IVA.

Il credito potrà essere compensato a partire dal decimo giorno successivo a quello di corretta presentazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione o dell'istanza da cui emerge il credito stesso. In estrema sintesi, tutti i contribuenti e sostituti d'imposta che presentano un modello F24 con compensazioni delle categorie qui sotto elencate sono ora tenuti a farlo obbligatoriamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate

5. Compensazioni di crediti tributari scaduti

La compensazione dei crediti tributari è vietata in presenza di ruoli scaduti, derivanti da cartelle esattoriali, per imposte erariali, di ammontare superiore a € 1.500.

Il divieto riguarda le compensazioni orizzontali di crediti tributari, ovvero la compensazione tra un credito ed un debito di diversa natura. In sostanza si tratta delle compensazione che obbligatoriamente devono transitare dal modello F24.

6. Dichiarazioni di intento – nuove regole

Dal primo gennaio 2020 sarà compito del fornitore dell'esportatore abituale:

- eseguire un riscontro telematico dell'avvenuta trasmissione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione d'intento;
- indicare sulla fattura emessa gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento verificato telematicamente.

Pertanto, a seguito di tale modifica, in capo all'esportatore abituale viene meno l'obbligo di consegnare al proprio fornitore la dichiarazione d'intento e la ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia, così come in capo al fornitore quello di riepilogare nella dichiarazione IVA i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute. Inoltre, i soggetti che si avvalgono della dichiarazione d'intento in dogana sono esonerati dalla presentazione della copia cartacea della dichiarazione stessa.

7. Ripristino dell'ACE

La legge di bilancio 2020 ha ripristinato l'ACE, già dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (ovvero, dal 2019 per i soggetti "solari"). L'agevolazione si applica, quindi, senza soluzione di continuità rispetto al 2018.

È stato, però, ulteriormente ridotto il coefficiente di remunerazione del capitale, previsto a regime (dal 2019) nella misura dell'1,3%: il reddito detassato è, quindi, pari a 13.000,00 euro per ogni milione di euro di incrementi di capitale rilevanti.

8. Rivalutazione dei beni d'impresa

La legge di bilancio 2020 ha riaperto le disposizioni in materia di rivalutazione dei beni d'impresa. La rivalutazione:

- riguarda i beni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2018;
- deve essere effettuata nel bilancio dell'esercizio successivo (per i soggetti "solari", si tratta del bilancio al 31.12.2019).

Rispetto ai precedenti provvedimenti speciali di rivalutazione:

- è stata ridotta l'entità delle imposte sostitutive da versare (12% per i beni ammortizzabili; 10% per i beni non ammortizzabili);
- è stata introdotta la facoltà di versamento rateale dell'imposta (in 3 o 6 rate a seconda della relativa entità).

9. Estromissione dell'immobile strumentale dell'impresa individuale

Sono state riaperte le disposizioni agevolative per l'estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale, con le quali è possibile fare transitare l'immobile dalla sfera imprenditoriale a quella privata della persona con un'imposizione ridotta.

L'imposta è, infatti, prevista nella misura dell'8% della differenza tra il valore normale dell'immobile e il suo costo fiscalmente riconosciuto, e può essere assunta adottando, in luogo del valore normale dell'immobile, il suo valore catastale.

L'estromissione deve essere perfezionata entro il 31.5.2020, anche se i relativi effetti retroagiscono all'1.1.2020 (l'immobile si considera, quindi, posseduto dalla persona nella sfera "privata" per l'intero 2020).

10. Aumento della percentuale di deducibilità dell'IMU

Si interviene sulla percentuale di deducibilità IRPEF/IRES dell'IMU relativa agli immobili strumentali;

Rimangono fermi i consueti criteri di deducibilità.

È confermata, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (vale a dire, per il periodo d'imposta 2019 "solare"), la deducibilità al 50%, dal reddito di impresa e di lavoro autonomo, dell'IMU relativa agli immobili strumentali.

Per i periodi di imposta successivi la deducibilità IMU dal reddito di impresa e di lavoro autonomo, sempre in relazione agli immobili strumentali, aumenta nella misura del:

- 60%, per i periodi d'imposta successivi a quelli in corso al 31.12.2019 e al 31.12.2020 (vale a dire, per i periodi 2020 e 2021 "solari");
- 100%, a regime, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2021 (vale a dire, dal periodo 2022 "solare").

11. Auto in uso promiscuo ai dipendenti - *Fringe benefit*

Per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati dall'1.7.2020, la percentuale di determinazione del *fringe benefit* varia a seconda del livello di emissioni di anidride carbonica. In particolare:

- per i veicoli con valori di emissione di CO₂ non superiore a 60g/km, si assume il 25% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle Tabelle nazionali dell'ACI;
- per i veicoli con valori di emissione di CO₂ superiori a 60 g/km ma non a 160g/km, la suddetta percentuale è pari al 30%;
- per i veicoli con valori di emissione di CO₂ superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km, la suddetta percentuale è pari al 40% per l'anno 2020 e al 50% a decorrere dal 2021;
- per i veicoli con valori di emissione di CO₂ superiore a 190 g/km, la suddetta percentuale è pari al 50% per l'anno 2020 e al 60% a decorrere dal 2021.

12. Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

Per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel 2020, in sostituzione della proroga di super-ammortamenti e iper-ammortamenti, è previsto un nuovo credito d'imposta.

Il credito d'imposta "generale", relativo agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi non "4.0", è riconosciuto (alle imprese e agli esercenti arti e professioni) nella misura del 6% del costo e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.

Per gli investimenti in beni "4.0" compresi nell'Allegato A alla L. 232/2016, il credito d'imposta è riconosciuto (solo alle imprese) nella misura del 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro e del 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro.

Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell'Allegato B alla L. 232/2016, il credito d'imposta è riconosciuto: nella misura del 15% del costo; e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000,00 euro.

Nella fattura di acquisto dei beni deve essere riportato il riferimento normativo dell'agevolazione.

13. Credito d'imposta per ricerca, sviluppo e innovazione

Viene introdotto, per il 2020, un nuovo credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative.

Per le attività di ricerca e sviluppo agevolabili, il credito d'imposta spetta in misura pari al 12% della relativa base di calcolo e nel limite massimo di 3 milioni di euro.

Per le attività di innovazione tecnologica, il credito d'imposta è riconosciuto: in misura pari al 6% della relativa base di calcolo o al 10% in caso di obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0; nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.

Per le attività di *design* e ideazione estetica, il credito d'imposta è riconosciuto: in misura pari al 6% della relativa base di calcolo; nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.

14. Credito d'imposta per la formazione 4.0

Viene prorogato al 2020 il credito d'imposta per la formazione 4.0, con alcune modifiche in merito alla misura dell'agevolazione.

Alle piccole imprese (dipendenti < 50; fatturato/totale di bilancio ≤ 10 milioni di euro) il credito d'imposta spetta: nella misura del 50% delle spese ammissibili; nel limite massimo annuale di 300.000,00 euro.

Fermi restando i limiti massimi annuali, la misura del credito d'imposta per il 2020 è aumentata, per tutte le imprese, al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati.

È stato eliminato l'obbligo di disciplinare in maniera dettagliata le attività di formazione nei contratti collettivi aziendali o territoriali depositati presso l'Ispettorato territoriale del lavoro competente.

15. Nuova detrazione per gli interventi sulle facciate degli edifici (c.d. "bonus facciate")

È introdotta una nuova detrazione dall'imposta lorda pari al 90% per:

- le spese documentate e sostenute nell'anno 2020;
- relative agli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna (sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi) degli edifici ubicati in zona A o B ai sensi del DM 2.4.68 n. 1444.

Considerato che la norma dispone, genericamente, che l'agevolazione consista in una detrazione dall'imposta lorda, la stessa dovrebbe riguardare sia l'IRPEF che l'IRES.

La nuova agevolazione riguarda soltanto gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

Rientrano tra gli interventi agevolati quelli di:

- sola pulitura;
- sola tinteggiatura esterna (sono inclusi, quindi, detti interventi di manutenzione ordinaria).

La norma non prevede un limite di spesa massimo.

16. Proroga Interventi di riqualificazione energetica degli edifici

È prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2020 la detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui ai co. 344 - 349 dell'art. 1 della L. 296/2006.

In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2020.

Si ricorda al riguardo che, dall'1.1.2018, per alcune tipologie di interventi l'aliquota della detrazione spettante è del 50%.

17. Proroga Interventi di recupero del patrimonio edilizio

È prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2020, la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare. Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato art. 16-bis del TUIR.

18. Proroga della detrazione c.d. "bonus mobili"

Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute nel 2020, il c.d. "bonus mobili" (art. 16 co. 2 del DL 63/2013).

A tal fine, rilevano gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall'1.1.2019.

19. Cessione e sconto sul corrispettivo per gli interventi sugli immobili (recupero, riqualificazione energetica e antisismici)

Dall'1.1.2020:

- viene eliminata la possibilità di optare per lo sconto sul corrispettivo per gli interventi antisismici;
- lo sconto sul corrispettivo per gli interventi di riqualificazione energetica permane per i soli interventi di ristrutturazione importante di primo livello sulle parti comuni degli edifici condominiali per importi pari o superiori a 200.000,00 euro;
- viene soppressa la cessione della detrazione IRPEF derivante dall'esecuzione dagli interventi di recupero edilizio dai quali si ottiene un risparmio energetico, di cui all'art. 16-bis co. 1 lett. h) del TUIR.

20. Cedolare secca

Viene portata "a regime" l'aliquota del 10% della cedolare secca sulle locazioni a canone concordato.

Si ricorda che l'art. 3 co. 2 del DLgs. 23/2011 prevede l'applicazione della cedolare secca con aliquota ridotta esclusivamente per i contratti di locazione che: per poter applicare l'aliquota ridotta della cedolare secca, per i contratti stipulati in base al DM 16.1.2017 senza l'intervento delle associazioni sindacali, è necessaria una attestazione della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo definito in sede locale per la determinazione dei canoni).

21. Cedolare secca sulle locazioni commerciali

La legge di bilancio 2020 non ha prorogato la cedolare secca del 21% sulle locazioni di immobili commerciali (negozi e botteghe classificati C/1 aventi superficie non superiore a 600 mq) introdotta, limitatamente ai contratti stipulati nel 2019, dalla legge di bilancio 2019.

22. Sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA

E' confermato anche per il 2020 il mantenimento dell'aliquota IVA ridotta al 10% (passerà al 12% dal 2021) e dell'aliquota IVA ordinaria del 22% (passerà al 25% dal 2021 e al 26.50% dal 2022).

23. IVIE e IVAFE - Estensione dell'ambito soggettivo

La legge di bilancio 2020 amplia i soggetti tenuti all'applicazione dell'IVIE e dell'IVAFE per gli immobili, i prodotti finanziari, i conti correnti ed i libretti di risparmio detenuti all'estero (prima dovute solo dalle persone fisiche residenti).

A partire dall'1.1.2020, invece, esse saranno dovute:

- dalle persone fisiche (anche imprenditori e lavoratori autonomi);
- dagli enti non commerciali, tra cui anche i *trust* e le fondazioni;
- dalle società semplici e gli enti alle stesse equiparati (*ex art. 5 del TUIR*).

24. Proroga della rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni non quotate

La legge di bilancio 2020 proroga la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni disciplinate dagli artt. 5 e 7 della L. 448/2001.

Anche per il 2020, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data dell'1.1.2020, al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, *ex art. 67 co. 1 lett. a) - c-bis*) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.

25. Incremento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze immobiliari

La legge di bilancio 2020 prevede l'incremento dal 20% al 26% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva per le plusvalenze *ex art. 67 del TUIR* che sono realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni non edificabili e di fabbricati da parte di soggetti che non svolgono attività di impresa.

Questa imposta sostituisce l'imposizione IRPEF su richiesta del contribuente e deve essere versata a cura del notaio tramite il modello F24.

Si ricorda che questo regime riguarda i soli fabbricati e terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria posseduti da meno di 5 anni (e non, quindi, i terreni lottizzati di cui all'art. 67 co. 1 lett. a) del TUIR, né i terreni edificabili).

26. IUC e TASI - Abolizione

A decorrere dal 2020, è abolita la IUC di cui all'art. 1 co. 639 della L. 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e viene riscritta la disciplina dell'IMU.

Considerato che la IUC si compone dell'IMU e della componente riferita ai servizi comunali che consiste nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella TARI, di fatto, dall'1.1.2020 viene abolita la TASI.

27. “Nuova” IMU

Dall'1.1.2020, viene riscritta la disciplina dell'IMU che, ai sensi dell'art. 8 co. 1 del D.Lgs. 23/2011, continua a sostituire, per la componente immobiliare, l'IRPEF e le relative addizionali (es. regionale, comunale) dovute sui redditi fondiari relativi a beni immobili non locati.

Le differenze maggiori rispetto alla vecchia disciplina riguardano le aliquote della “nuova” IMU che sono stabilite nel modo che segue:

- abitazione principale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota di base 0,5%, con detrazione di 200,00 euro (i Comuni possono deliberare l'aumento dello 0,1% o la diminuzione fino all'azzeramento);
- fabbricati rurali strumentali: aliquota di base dello 0,1% (i Comuni possono diminuirla fino all'azzeramento);
- immobili merce (si tratta dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati): per gli anni 2020 e 2021 l'aliquota di base è fissata allo 0,1% (i Comuni possono deliberare l'aumento fino allo 0,25% o la diminuzione fino all'azzeramento), mentre dall'anno 2022 sono esenti;
- terreni agricoli: aliquota di base dello 0,76% (i Comuni possono aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento);
- immobili produttivi del gruppo “D”: aliquota di base dello 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76% destinata allo Stato, la quota rimanente ai Comuni (i Comuni possono soltanto aumentare l'aliquota sino all'1,06%);
- altri immobili: aliquota di base dello 0,86% (i Comuni possono deliberare l'aumento sino all'1,06% o la diminuzione fino all'azzeramento). Per questa fattispecie, in sostituzione dell'abrogata maggiorazione TASI, i Comuni possono aumentare l'aliquota massima dell'1,06 sino all'1,14%.

Liquidazione dell'IMU

L'imposta è dovuta (e deve essere liquidata), per anni solari, in proporzione:

- alla quota di possesso;
- ai mesi dell'anno durante i quali si è protratto il possesso.

Ai fini della “nuova” IMU, il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.

Rimangono invariati i termini di versamento, ma non le modalità di determinazione delle rate. L'IMU dovuta, infatti, deve essere versata in due rate:

- la prima scadente il 16 giugno, pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell'anno precedente;
- la seconda scadente il 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e a congruaglio sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote.

Il contribuente, tuttavia, può decidere di effettuare il versamento dell'imposta dovuta in un'unica soluzione annuale, entro la data del 16 giugno dell'anno di imposizione.

28. Spese veterinarie - Aumento dell'importo massimo detraibile

Dall'1.1.2020, la detrazione IRPEF del 19% per le spese veterinarie prevista dall'art. 15 co. 1 lett. c-bis) del TUIR si applica fino all'importo massimo di 500,00 euro (in luogo dei precedenti 387,34 euro), per la parte eccedente 129,11 euro.

29. Spese di iscrizione a scuole di musica dei ragazzi - Detrazione IRPEF del 19% dal 2021

Dall'1.1.2021, spetta la detrazione IRPEF nella misura del 19% per le spese di iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a:

- conservatori di musica,
- istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute
- scuole di musica iscritte nei registri regionali,
- cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica (nuova lett. e-quater all'art. 15 co. 1 del TUIR).

La detrazione spetta ai contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000,00 euro, per un importo delle spese non superiore a 1.000,00 euro, anche se tali spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico (ad esempio figli).

30. Imposta sui servizi digitali (c.d. “web tax”)

A decorrere dall'1.1.2020 è prevista l'applicazione della nuova “imposta sui servizi digitali” (c.d. “web tax”). L'imposta si applica esclusivamente sui ricavi derivanti dalla fornitura dei seguenti servizi:

- veicolazione su una interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia;
- messa a disposizione di una interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni e servizi;
- trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo dell'interfaccia digitale.

L'imposta è dovuta nella misura del 3% e si applica sull'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo nel corso dell'anno solare.

Il versamento dell'imposta da parte dei soggetti passivi deve essere effettuato entro il 16 febbraio dell'anno solare successivo a quello con riferimento al quale l'imposta dovuta è stata calcolata.

I soggetti passivi sono tenuti alla presentazione, entro il 31 marzo dell'anno solare successivo a quello di riferimento, della dichiarazione annuale dell'ammontare dei servizi tassabili forniti.

31. Canone unico pubblicità - Istituzione dal 2021

Dal 2021, è introdotto il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (c.d. “canone unico”) che dovrà essere istituito dai Comuni, dalle Province e dalle città metropolitane.

Il canone sostituirà:

- la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);
- il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);
- l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni,
- il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'art. 27 co. 7 e 8 del DLgs. 30.4.92 n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province.

32. Sport bonus

Viene prorogato al 2020 il credito d'imposta per le erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.

LAVORO E PREVIDENZA

33. Agevolazione contributiva per l'apprendistato di primo livello

Con riferimento all'anno 2020, per i contratti di apprendistato di “primo livello” di cui all'art. 43 del D.Lgs. 81/2015, stipulati dall'1.1.2020 al 31.12.2020, viene riconosciuto uno sgravio contributivo del 100%:

- ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9;
- per i periodi contributivi maturati nei primi 3 anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

34. Esonero contributivo giovani

Si stabilisce l'estensione dell'esonero di cui all'art. 1 co. 100 ss. della L. 27.12.2017 n. 205, limitatamente al biennio 2019-2020, anche ai giovani che non abbiano compiuto 35 anni di età.

L'esonero può essere richiesto dai datori di lavoro privati che, entro il 31.12.2020:

- assumono con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti,
- convertono un contratto a termine in uno a tempo indeterminato,

nei confronti di giovani che non abbiano compiuto 35 anni di età.

Il beneficio consiste nella riduzione, per un periodo massimo di 36 mesi, del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, esclusi i contributi INAIL, fermo restando il limite massimo di importo pari a 3.000,00 euro su base annua.

35. Esonero contributivo giovani eccellenze

Viene prevista l'operatività dell'incentivo c.d. "*bonus eccellenze*", di cui all'art. 1 co. 706 e ss. della L. 30.12.2018 n. 145, attraverso:

- l'abrogazione dell'art. 1 co. 714 della L. 145/2018, che subordinava la fruizione dell'incentivo all'emanazione di una circolare da parte dell'INPS;
- l'applicazione, dall'1.1.2020, delle procedure, delle modalità e dei controlli pre-visti per l'esonero contributivo per gli "*under 35*" (di cui all'art. 1 co. 100-108 della L. 27.12.2017 n. 205).

L'incentivo, che consiste nell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle aziende, con esclusione dei premi INAIL, per un massimo di 12 mesi, è riconosciuto ai datori di lavoro privati che, nel periodo compreso tra l'1.1.2019 e il 31.12.2019:

I lavoratori devono aver conseguito nel periodo compreso tra l'1.1.2018 e il 30.6.2019:

- una laurea magistrale con voto 110 e lode (e con una media ponderata di al-meno 108/110) prima del compimento del trentesimo anno di età;
- un dottorato di ricerca prima del compimento dei 34 anni di età.

36. Esonero contributivo per le atlete

Al fine di promuovere il professionismo nello sport femminile ed estendere alle atlete le condizioni di tutela previste dalla normativa sulle prestazioni di lavoro sportive, si consente alle società sportive femminili che stipulano con le atlete contratti di lavoro sportivo per gli anni 2020, 2021 e 2022, di poter richiedere l'esonero dal versamento:

- del 100% dei contributi previdenziali e assistenziali;
- con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica;
- entro il limite massimo di 8.000,00 euro su base annua.

37. CIGS e mobilità in deroga

Vengono previsti diversi trattamenti in materia di ammortizzatori sociali e sostegno al reddito.

Le aziende operanti nelle aree di crisi industriale complessa possono chiedere una proroga di 12 mesi:

- della CIGS, di cui all'art. 44 co. 11-*bis* del DLgs. 14.9.2015 n. 148, previo accordo stipulato in sede governativa e con la presentazione di un piano di recupero occupazionale che preveda appositi percorsi di politica attiva;
- mentre, per i lavoratori beneficiari di un trattamento di mobilità al 31.12.2019, è possibile una proroga, sempre di 12 mesi, della mobilità in deroga di cui all'art. 53-*ter* del DL 24.4.2017 n. 50.

Per le aziende che hanno avviato un percorso di cessione aziendale, è possibile chiedere un'ulteriore proroga di 6 mesi della CIGS, di cui all'art. 44 del DL 109/2018, qualora:

- sia necessario ai fini del completamento del processo di cessione e per la salvaguardia occupazionale;
- si sono incontrate fasi di particolare complessità.

38. NASpI

Si dispone che la Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), quando erogata in un'unica soluzione a titolo di "*incentivo all'autoimprenditorialità*", nei casi di sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa in cui il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio, non sia imponibile ai fini IRPEF.

39. Proroga dell'opzione donna

Viene prorogata anche per il 2020 la possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato c.d. "*opzione donna*", per le lavoratrici che hanno maturato i requisiti richiesti entro il 31.12.2019 (e non più il 31.12.2018, come da disposizione previ-gente), ossia possano far valere:

- un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni;
- un'età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome.

40. Proroga del congedo del padre lavoratore

Per l'anno 2020 sono previste una serie di proroghe in relazione al congedo del padre lavoratore. Viene infatti:

- aumentata la durata del congedo obbligatorio da 5 a 7 giorni;
- disposta la possibilità di astensione dal lavoro per il periodo ulteriore di un giorno, previo accordo con la madre ed in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

41. Proroga del c.d. "bonus bebè"

Si dispone che l'assegno mensile di natalità (c.d. "bonus bebé"), già erogato in favore dei nuclei familiari per ogni figlio nato o adottato tra l'1.1.2015 e il 31.12.2019, sia:

- riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dall'1.1.2020 al 31.12.2020;
- corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione;
- esteso, contrariamente agli anni scorsi, anche a nuclei familiari che abbiano un ISEE superiore a 25.000,00 euro.

42. Aumento del c.d. "bonus asili nido"

Dal 2019 viene reso strutturale l'aumento a 1.500,00 euro su base annua del c.d. "bonus asili nido", inizialmente previsto solo per il triennio 2019-2021. Inoltre, a decorrere dal 2020, il *bonus* in esame è comunque incrementato di:

- 1.500,00 euro, per i nuclei familiari con un valore ISEE fino a 25.000,00 euro;
- 1.000,00 euro, per i nuclei familiari con un ISEE da 25.001,00 euro fino a 40.000,00 euro.

SICUREZZA SUL LAVORO

43. Modello OT24 – Sconti INAIL fino al 28%

Anche per il 2019 L'INAIL ha reso disponibile il modulo OT24 in cui indicare gli interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro che le aziende hanno attuato nell'anno 2018, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia.

Ad ogni intervento è attribuito un punteggio e per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100. Ricordiamo che lo sconto del premio INAIL può arrivare fino al 28% e che le domande vanno presentate entro il 28 febbraio 2019.

44. DVR, corsi Formazione, Antincendio, Primo Soccorso, RSPP, RLS

Lo Studio ha attivato una convenzione per l'elaborazione del D.V.R. - Documento di Valutazione dei Rischi e per la fornitura a prezzi agevolati alle aziende clienti di tutti i Corsi sulla sicurezza sul lavoro. Prendere contatto con lo Studio per conoscere i prezzi e il calendario dei corsi mensili.

Lo Studio ha attivato una convenzione per la fornitura a prezzi agevolati alle aziende clienti di materiali obbligatori per la sicurezza nei luoghi di lavoro, quali: cassette di primo soccorso e sostituzione annuale del materiale in scadenza; cartellonistica, ora particolarmente utile poiché rinnovata per effetto di nuove norme europee; estintori; dispositivi di protezione individuale, ecc.